



COMUNE DI BRUGNERA

**PROGRAMMAZIONE DELLA RETE
DI TELEFONIA MOBILE**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

dott. arch Lucia Sirocco
aspetti urbanistico ambientali

dott Moreno Comelli
aspetti radioelettrici

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1

Oggetto e contenuti del Piano

Il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, di seguito denominato anche “Piano”, disciplina la localizzazione sul territorio comunale degli impianti fissi, degli impianti mobili, dei ponti radio, delle microcelle per la telefonia mobile e dei gap-filler e fissa le caratteristiche costruttive e le modalità della loro realizzazione secondo quanto disposto dalla L.R. 6 dicembre 2004 n.28 e smi recante “Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile” e dal Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005 n.094/Pres. recante “Regolamento di attuazione della L. R. 6 dicembre 2004 n .28”

Art. 2

Finalità

Il Piano si propone di soddisfare il fabbisogno di servizio degli utenti mediante un equilibrato sviluppo di copertura del territorio, nei limiti della tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici, di un uso razionale delle risorse del territorio in generale e della salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del Piano si intende per:

- a) “impianto fisso per telefonia mobile”: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- b) “impianto mobile per la telefonia mobile”: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;
- c) “ponte radio”: l’apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa;
- d) “microcella”: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d’antenna non superiore a 5 Watt;
- e) “cavo radiante”: tipologia di sistema radiante che è preferito ad altri tipi di sistemi di trasmissione in casi particolari quali gallerie etc.
- f) “picocella”: tipo di apparato a bassissima potenza utilizzato per migliorare ed estendere la copertura del servizio all’interno degli edifici (estensori di copertura)
- g) “esposizione”: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- h) “limite di esposizione”: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- i) “valore di attenzione”: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
- l) “obiettivi di qualità”:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate;
- m) "esposizione della popolazione": ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- n) "regolamento": il regolamento di attuazione della L.R 28/2004;
- o) "gap-filler": impianti urbani di diffusione in tecnica digitale in grado di distribuire in modo capillare sul territorio programmi TV, radio e contenuti multimediali a dispositivi portatili.

Art. 4 **Elaborati**

Il piano comprende i seguenti elaborati e tavole:

Elaborati

1. *Relazione illustrativa del Piano di settore;*
2. *Analisi radioelettrica relativa alla realizzazione del piano comunale di settore per la localizzazione delle stazioni radio base*
3. *Schede localizzazioni di progetto*
4. *Norme tecniche di attuazione*

Tavole

Tav. n. 1 – Vincoli territoriali in scala 1:10.000

Tav. n. 2 – Analisi stato di fatto stazioni radio base in scala 1:10.000

Tav. n. 3 – Schema copertura rete gestori al 09-04-2006 in scala 1:10.000

Tav. n. 4 – Analisi richieste localizzazioni gestori in relazione alle proprietà comunali in scala 1:10.000

Tavv. n. 5/1, 5/2, 5/3 e 5/4 – Tavola sinottica di progetto in scala 1:5.000

Art. 5
Zonizzazione

Nelle tavole n. 5/1-4 “Tavola sinottica di progetto” sono indicate:

- le aree nelle quali, ai sensi della L.R. 6 dicembre 2004 n. 28, art. 8, commi 1 e 2 è vietata l’installazione di impianti fissi e mobili, ponti radio, microcelle e gap-filler;
- le aree compatibili, con particolari prescrizioni, alla localizzazione degli impianti;
- le aree preferenziali alla localizzazione degli impianti;
- le aree sottoposte a vincolo ex D. Lgs. 42/2004;
- le aree controindicate alla localizzazione degli impianti.

I gestori dovranno tenere conto di dette indicazioni nel redigere il programma di sviluppo delle reti che potrà essere presentato all’Amministrazione comunale entro il 15 marzo di ogni anno.

Art. 6
Localizzazioni di progetto

Nelle tavole n. 5/1-4 “Tavola sinottica di progetto”, tenuto conto dei piani di sviluppo delle reti presentati dai singoli gestori, della situazione radioelettrica in atto e dei vincoli presenti sul territorio comunale sono indicate le località preferenziali per l’installazione degli impianti disciplinati dal Piano.

Ciascuna località, riquadrata nelle tavole stesse, è accompagnata da una scheda nella quale:

- sono illustrate le specifiche caratteristiche dell’ambiente interessato;
- è indicata l’eventuale presenza di elementi, situazioni e vincoli atti ad individuare un corretto posizionamento degli impianti;
- vengono fornite indicazioni progettuali ritenute utili per il migliore inserimento sotto l’aspetto visivo e paesaggistico delle infrastrutture.

Art. 7

Localizzazioni nelle restanti zone

Nella restanti zone del territorio comunale, ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti, potranno essere realizzate le seguenti infrastrutture:

- microcelle;
- cavi radianti;
- impianti mobili per telefonia mobile;
- picocelle.

La realizzazione di questi impianti dovrà avvenire prioritariamente in aree di proprietà pubblica o appoggiandosi ad infrastrutture già esistenti quali la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, le infrastrutture per il trasporto pubblico locale, i cartelloni pubblicitari.

Art. 8

Criteri generali di inserimento e progettazione

Il posizionamento degli impianti fissi, dei ponti radio e dei gap-filler:

- non dovrà avvenire entro spazi pubblici aperti a giardino, piazza, etc. di zone residenziali;
- se su coperture di fabbricati, dovrà interessare solo edifici di altezza almeno maggiore ai 10 metri ed essere convenientemente arretrato rispetto al filo perimetrale degli stessi in modo da non risultare percettibile da strade pubbliche correnti nelle immediate vicinanze;
- se in ambiti edificati o in ambiti con presenti volumi tecnici, strutture varie, nuclei di verde, etc. dovrà essere previsto il più possibile in aderenza all'esistente e sempre in modo che, rispetto alle vicine strade di percorrenza, siano interposti fabbricati, volumi vari, etc.;
- non dovrà interessare contesti di edifici e di luoghi di importanza storico culturale;
- l'altezza delle strutture porta antenne dovrà comunque essere superiore a quella degli edifici circostanti.

Relativamente alle caratteristiche elettrotecniche dei nuovi impianti dovranno essere presentate almeno due soluzioni diverse (ad esempio altezza del centro dell'antenna, orientamento degli elementi emittenti, angolo di inclinazione, etc.). Non potranno comunque essere creati vincoli all'utilizzo di aree o porzioni di fabbricati di proprietà di terzi.

Per quanto riguarda gli impianti esistenti, qualora si proceda alla loro riconfigurazione, anche mediante l'installazione di nuove tipologie di servizi, si dovrà procedere, se ritenuto necessario dall'Amministrazione comunale, anche ad una riconfigurazione estetico-paesaggistica tendente al miglioramento dell'inserimento dell'impianto nel contesto territoriale circostante. In ogni caso dovranno essere rimosse le apparecchiature non più in uso.

In casi particolari, qualora gli impianti esistenti influenzino negativamente infrastrutture e servizi, l'Amministrazione comunale potrà concordare con i Gestori opportune soluzioni per eliminare o diminuire le influenze negative medesime. Specificatamente potranno essere predisposti progetti che prevedano:

- la sostituzione degli impianti esistenti con microcelle o sistemi innovativi;
- la rilocalizzazione degli impianti;
- una più generale riconsiderazione, anche estetica, dell'impianto, dell'area di sedime e, in casi particolari, anche dell'intorno dell'area stessa.

Art. 9

Regime autorizzativo

L'Amministrazione comunale autorizza l'installazione e la modifica di tutte le infrastrutture per telefonia mobile, i ponti radio e gli impianti gap-filler nel rispetto del Piano, secondo la procedura autorizzativa prevista dalla Legge regionale 28/2004 e successive modifiche.

Qualora le opere relative alla realizzazione di impianti disciplinati dalla LR 28/2004 e smi interessino beni paesaggistici e/o storico culturali sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dovranno essere ottenute, preliminarmente alla loro realizzazione, le previste autorizzazioni rispettivamente di competenza dell'Amministrazione comunale e della Soprintendenza per i beni architettonici

ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia.

Per tutti gli impianti concessi e non attivati entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1 della LR 28/2004, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 10

Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza di autorizzazione, prevista dall'art. 5, comma 1 della LR 28/2004, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in duplice copia (triplice nel caso di intervento ricadente in area sottoposta a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004), regolarmente firmata dal richiedente e dal progettista:

- documentazione tecnica prevista dall'art. 86 del D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- uno studio di impatto visivo dei nuovi impianti consistente in una relazione illustrativa di confronto fra lo stato di fatto e quello di progetto dei luoghi, corredata da una documentazione fotografica dei luoghi e un inserimento fotorealistico dei manufatti, ripresi da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino e uno da lontano;
- copia del documento di attestazione della proprietà o titolo di godimento dell'immobile;
- estratto dello strumento urbanistico vigente;
- estratto di mappa con indicazione dell'area di intervento;
- progetto delle opere;
- asseverazione di compatibilità del progetto alle norme di sicurezza del territorio;
- relazione strutturale ai sensi dell'art. 3 del DPGR n. 164/Pres. dd. 05/04/1989;
- parere preventivo rilasciato dai Vigili del Fuoco o dichiarazione sostitutiva di insussistenza dell'obbligo del certificato;
- progetto e relazione degli impianti ai sensi della L. 46/1990.

Nel caso di cositing il progetto dovrà contenere la copia conforme all'originale del documento comprovante il raggiungimento dell'intesa tra le parti interessate.

Qualora all'interno di un'area non si raggiungesse l'intesa, l'Amministrazione comunale deciderà la soluzione da proporre alle parti per permettere l'erogazione del servizio sul territorio.

Art. 11

Disposizioni costruttive generali

Al fine di un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale degli impianti e dei ponti radio per la telefonia mobile si forniscono, per i manufatti che li costituiscono, i seguenti criteri che dovranno essere osservati nella progettazione:

Sostegni:

I sostegni sono generalmente pali (a segmenti rastremati incastrati, ovvero uniti a mezzo flangia, ovvero sottili e strallati) o tralicci.

Per detti manufatti andrà ricercata la massima snellezza (adottando tipologie già da tempo in produzione) unitamente alla minima altezza indispensabile. Per i supporti collocati a terra sono ammessi sostegni con base di superficie non superiori a m^2 0,5 e altezza fino a m 30,00 e aggetti ridotti con sbracci inferiori a 50 cm; per i supporti collocati su edifici è ammessa un'altezza non superiore a sei metri. In quest'ultimo caso il centro dell'antenna dovrà essere ad una quota non inferiore a cinque metri dalla copertura e gli eventuali aggetti non potranno superare i 50 cm dal sostegno. Infine, qualora gli impianti siano posizionati su manufatti o edifici esistenti non destinati alla permanenza di persone, non sono poste limitazioni esclusa la minimizzazione di aggetti dal sostegno che non dovranno superare i 50 cm.

Dovrà essere preferito l'impiego di materiali che consentano una naturale ossidazione autoprotettiva del manufatto con perdita di lucentezza ed assenza di riflessi; in caso contrario sarà necessaria una tinteggiatura del manufatto che andrà concordata preventivamente con l'Amministrazione comunale.

Dovrà essere evitato di dotare le scalette di piani di sosta e/o protezioni a gabbia, preferendo sistemi di sicurezza che non determinino un aumento dell'ingombro percepibile del sostegno.

Quando nelle località utili per l'installazione di impianti fissi e ponti radio per la telefonia mobile e gap-filler, indicate nella tavola n. 5 di cui all'art.6 – “Localizzazione di progetto”

delle presenti norme sono esistenti e utilizzabili manufatti, quali ad esempio torri piezometriche, pali di sostegno illuminazione di campi sportivi, tralicci dismessi, dovrà essere privilegiata una loro utilizzazione quali sistemi porta antenne.

Antenne:

Le antenne andranno mantenute il più possibile aderenti al sostegno, evitando piattaforme e sbracci.

Anche per tali manufatti andranno previsti trattamenti superficiali analoghi a quelli dei sostegni.

Locali apparati:

Per l'alloggiamento delle apparecchiature dovrà essere evitato l'utilizzo di shelter metallici che, anche se di non eccessive dimensioni, rappresentano spesso motivo di forte impatto per l'evidente contrasto e dissonanza con gli elementi naturali od antropici con cui si relazionano. Tali fabbricati dovranno di norma essere realizzati in muratura o altri materiali ed avere dimensioni atte ad accogliere tutte le apparecchiature e gli accessori necessari, quali contatori, rastrelliere a supporto dei cavi, impianti di condizionamento etc. che normalmente, in caso di impiego di shelter trovano collocazione all'esterno.

Le murature perimetrali, a seconda delle specifiche situazioni ambientali in cui si collocano tali fabbricati, potranno pertanto essere realizzate in pietra di provenienza locale ed adottata nell'edilizia della zona, ovvero intonacate e tinteggiate, o ancora in legno; in caso di vicinanza con volumi tecnici preesistenti o con capannoni di tipo industriale – artigianale i nuovi fabbricati dovranno richiamarsi per tipologia e materiali agli stessi ed essere possibilmente costruiti in aderenza per dare luogo ad una forma più omogenea ed unitaria possibile.

Il basamento del fabbricato dovrà essere mantenuto a quota piano campagna, e la sua superficie rapportata alle strette esigenze di accessibilità ai manufatti.

La copertura, quando a falde, dovrà essere dotata di manto in tegole, lamierato, etc. secondo quanto presente negli edifici circostanti.

Infissi e porta di accesso dovranno essere trattati in accordo con la tinta del fabbricato, evitando comunque di lasciare a vista elementi metallici brillanti o riflettenti.

In situazioni particolari, quali presenza di vincoli paesaggistici, condizioni orografiche, vicinanza di edifici di valenza storica, aree pertinenti alla viabilità, etc. tali fabbricati andranno proposti interamente o parzialmente interrati.

Nel complesso il fabbricato dovrà conseguire un esito formale rigoroso e semplice quale si addice alla funzione tecnica che assolve.

Connessioni:

Il collegamento mediante cavo coassiale o altri cavi tra antenne e locali apparati dovrà essere eseguito in condotta interrata; a tale proposito si raccomanda un adeguato dimensionamento del fabbricato o la verifica di una diversa predisposizione alla connessione degli apparati tale da consentire il collegamento all'estremità inferiore degli stessi. Analogamente per i collegamenti di alimentazione elettrica e di connessione telefonica via cavo. Si ricorda che i collegamenti tra la stazione e i ponti radio in progetto e le reti elettriche e telefoniche esistenti dovranno sempre essere indicati, soprattutto nelle zone non urbanizzate, perché anche questi presuppongono una modifica dello stato dei luoghi non sempre irrilevante.

Recinzioni e mascherature vegetali

Di norma dovranno essere evitate recinzioni dell'area; ciò sarà possibile in caso di utilizzo di locali in fabbricati già esistenti, ma anche nel caso che l'insieme degli apparati venga ospitato in un fabbricato appositamente realizzato.

A seconda delle situazioni che di volta in volta vengono interessate, potranno essere previste presenze vegetali, ricorrendo a specie autoctone.

Andranno comunque ripristinate le aree di cantiere, le piste di accesso ed altre opere provvisorie.

Microcelle, picocelle e cavi radianti

La scelta della localizzazione di nuovi impianti di tipologia a microcella, picocella e cavo radiante, per cautela, dovrà seguire il principio di limitare al massimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

La realizzazione di microcelle, picocelle e cavi radianti sarà ammessa anche sulle murature dei fabbricati, unicamente se lo spessore del muro è maggiore di 30 cm. In ogni caso

l'apparecchiatura andrà disposta nei pressi dell'interpiano. Inoltre le apparecchiature dovranno essere armonizzate con il contesto edilizio nel quale verranno realizzate.

Art.12

Indicazioni specifiche per gli impianti da realizzarsi nelle localizzazioni di progetto

Le indicazioni specifiche per gli impianti da realizzarsi nelle localizzazioni di progetto sono contenute nelle schede delle localizzazioni di progetto.

Art.13

Aggiornamento del Piano

Il presente Piano ha validità a tempo indeterminato.

Sarà aggiornato, qualora necessario, in caso dovessero emergere necessità ulteriori da parte dei Gestori a seguito della presentazione del programma di sviluppo delle reti.

Il programma dovrà essere presentato entro il 15 marzo di ogni anno.

Art.14

Deroghe

L'installazione di impianti quali microcelle, picocelle e tubi radianti, nonché di impianti mobili per la telefonia mobile, posizionati per sopperire ad esigenze straordinarie di durata non superiore a novanta giorni consecutivi, è consentita al di fuori delle aree preferenziali indicate nella tavola n. 5 "Tavola sinottica di progetto", e ad esclusione delle aree incompatibili ai sensi dell'art. 8 della L.R. 28/2004.

La realizzazione di impianti di questo tipo sarà inoltre permessa anche all'interno delle zone vietate di cui all'art. 8 della citata L.R. 28/2004, unicamente qualora il Gestore dimostri l'impossibilità di poter fornire il servizio in altro modo. In questo caso l'Amministrazione valuterà caso per caso l'ammissibilità.

La realizzazione di impianti della Protezione civile e del Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle localizzazioni previste di cui all'art. 6 – “Localizzazioni di progetto” delle presenti norme e dei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e successive modifiche, è esente da autorizzazioni, nulla-osta, pareri o assensi ed è soggetta alla sola comunicazione preventiva al Comune, all'ARPA e al Servizio sanitario regionale competente per territorio.

Qualora detti impianti interessino beni culturali o paesaggistici sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto legislativo n.42/2004 dovrà essere ottenuta la relativa autorizzazione.

Art.15

Disposizioni particolari

Il presente Piano costituisce variante al vigente Piano regolatore generale comunale.

Art. 16

Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti da parte dei gestori

I gestori presentano al Comune il proprio programma annuale di sviluppo della rete entro il 15 marzo di ogni anno. In tale documento potranno essere altresì delineate, le previsioni delle evoluzioni della domanda dei servizi di telefonia mobile e/o dei servizi relativi al sistema DVB-H, le conseguenti implementazioni/modifiche della rete che si intendono attuare, in modo da dare la possibilità al Comune di meglio ridefinire le previsioni del Piano anche a medio termine.

Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti esistenti contiene le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali che come aree di ricerca e le proposte di modifica degli impianti esistenti.

Nel caso in cui il programma di sviluppo non venga presentato nei termini, si prescinde da esso, conseguentemente le richieste di nuove localizzazioni, per l'anno successivo, potranno essere presentate solamente sulla base delle previsioni del Piano vigente al momento della richiesta.

Analogamente anche Rete Ferroviaria Italiana, la Protezione Civile della Regione ed il Servizio Sanitario Regionale presentano al Comune il proprio programma di implementazione della rete nel medesimo termine dei gestori.

Art. 19

Pubblicità dei programmi di sviluppo delle reti e loro recepimento con il Piano

Dell'avvenuta presentazione da parte dei Gestori all'Amministrazione comunale dei programmi di sviluppo delle reti viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale ed eventualmente sul sito internet del Comune. Chiunque, entro il 15 aprile di ogni anno ha accesso ai documenti presentati, ad esclusione di quei documenti contenenti dati tecnici ritenuti non divulgabili dai Gestori, ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

L'Amministrazione Comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei programmi pervenuti.

Nei 15 giorni successivi i titolari di interessi privati o pubblici e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, possono formulare eventuali osservazioni o proposte.

Alla luce dei programmi di sviluppo delle reti presentati dai Gestori e delle proposte ed osservazioni pervenute, l'Amministrazione comunale, entro 90 giorni dal termine annuale di presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, esegue una valutazione della documentazione e, qualora ritenuto necessario, predispone il progetto di variante al Piano, secondo le finalità di cui all'art. 2 delle presenti norme.

Entro i 90 giorni successivi al termine di cui al comma precedente viene redatto il progetto definitivo di variante al Piano e viene avviata la procedura di approvazione di cui all'articolo 4 della LR 28/2004.

Art. 20

Accesso alle informazioni e sensibilizzazione

L'accesso ai documenti amministrativi inerenti gli impianti, è assicurato dall'Amministrazione comunale a tutti gli interessati aventi titolo nelle forme previste dalla L. 241/1990 e s.m.i., e ai cittadini residenti, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 267/2000. Il Comune

assicura l'accesso alle informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, nonché alle informazioni in possesso inerenti la localizzazione di tutte le tipologie di impianti nel proprio territorio, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs. 39/1997 e/o per eventuali disposizioni di legge o del regolamento comunale sul diritto d'accesso e di informazione.

E' inoltre assicurata da parte dell'Amministrazione comunale, anche in collaborazione con altri Enti preposti, la promozione e l'organizzazione di iniziative di informazione e formazione della cittadinanza riguardo le problematiche legate alla presenza degli impianti e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici. Le iniziative potranno essere svolte anche in forma associata con altre Amministrazioni.

Art. 21

Vigilanza e controllo

I controlli previsti dall'art. 9 della LR 28/2004 possono essere eseguiti anche su richiesta dell'Amministrazione comunale ai soggetti competenti.

Sono confermate le competenze della Polizia municipale e degli altri Uffici comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale, ai sensi delle normative vigenti.

Art. 22

Norma di salvaguardia

Dalla data di adozione del Piano, e fino alla sua entrata in vigore, il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 comma 4 della L.R. 28/2004, può sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di autorizzazione relative a impianti che siano in evidente contrasto con le indicazioni del Piano.

Art. 23

Entrata in vigore del Piano, durata e varianti

Il Piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove e diverse localizzazioni.

Qualora il Piano o sue varianti prevedano la possibilità di realizzare impianti su aree o beni culturali, sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, successivamente all'adozione, dovrà essere acquisito il parere del Ministero per i beni e le attività culturali.

Inoltre se il Piano o sue varianti permettono la realizzazione di nuovi impianti all'interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico e/o paesaggistico, successivamente all'adozione dovrà essere acquisito il parere di competenza regionale.

Art. 24

Rinvio a norme generali

Per quanto non specificato dalle presenti norme si rimanda alla normativa statale e regionale in materia, agli strumenti urbanistici comunali ed ai regolamenti vigenti o adottati da parte dell'Amministrazione Comunale.